



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Dipendente: sig. Mancini Antonio nato Teano il 29/09/1947 matr. n. 10942

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio- Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 26585 del 15/01/2014 (prat.n.4383/12- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.2766/13 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro- (assegnata in data 17/01/2014 alla U.O.D. 04 della predetta D.G.) depositata il 07/05/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig. Mancini Antonio e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Mancini Antonio, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 361.23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Il Tribunale di S.M. Capua V. ha altresì condannato la regione Campania a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.642,50, di cui €. 42,50 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 della Direzione Generale 14, con nota prot.n.106815 del 13.02.2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot.n. 224722 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver

Mancini + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.2766 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 07.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

TOTALE DEBITO

€ 4.471,50

Dipendente sig. Mancini Antonio, matr. n. 10942

- | | |
|--|------------|
| • Irisarcimento del danno per perdita di chance | € 1.859,24 |
| • Rivalutazione per maggior danno | € 40,98 |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014 | € 498,70 |
| • Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio | € 2.072,58 |
| • | |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 26585 del 15.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.2766 del Tribunale di S.M.C. Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 07.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 05/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14
DIREZIONE GENERALE PER
LE RISORSE UMANE
VIA S.LUCIA,81

80132 - NAPOLI -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0026585 15/01/2014 09.49
Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 5514 Direzione Generale per le Riso

Classifica - 4.1.1



N. Pratica: C.C. 4383/12

Oggetto: Trasmissione sentenza n.2766-13 resa dal Tribunale di
S.Maria C.V. - sezione Lavoro nel giudizio Mancini An-
tonio C Regione Campania

17/01/2014
Viscorderi
Pauze

00004
16/1

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto notificata ad istanza di Mancini Antonio e dell'avv. Monaco con la quale il Tribunale di S.Maria C.V. in accoglimento della domanda attorea condanna la Regione Campania al pagamento della somma di €1.859.24= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio ed alla rifusione delle spese di lite.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niccifero

Avv. Elisabetta Balletta DA - tel. 081 7963535

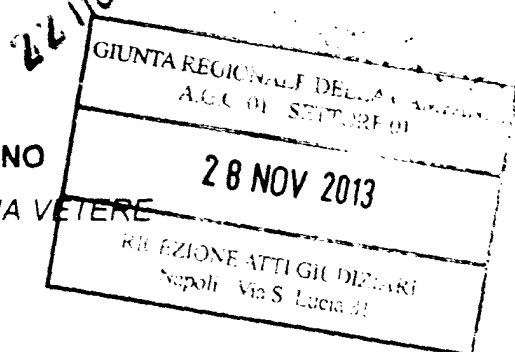
Sent. n. 2766 / 2013
AW 19522

COPIA

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81030 S. MARIA C. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO



nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro, iscritta al n. 9734 del ruolo dell'anno 2011, discussa e decisa all'udienza del 7.5.2013 e vertente

TRA

MANCINI ANTONIO elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere, in v. Martiri del Dissenso 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, che lo rappresentano e difendono per distinte procure in margine al ricorso.

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elett.te dom.ta in Caserta presso lo STAP Ecologia - Regione Campania - Centro Direzionale - S. Benedetto Arena; rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lasco in forza di distinte procure generali alle liti.

RESISTENTE

OGGETTO: Pagamento retribuzione di risultato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte attrice: come da pagina 13 del ricorso, da intendersi integralmente trascritta.

per parte resistente: respingere il ricorso.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso introduttivo della lite, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, Mancini Antonio, premesso di essere dipendente della Regione Campania e titolare per l'anno 2000 e 2001 di posizione organizzativa di funzioni professionali (liv. B), lamentava la mancata attribuzione per detti anni della retribuzione di risultato per prevista dall'art. 11 CCDI. In particolare il lavoratore esprimeva che:

l'erogazione di siffatto emolumento retributivo era subordinata ad una valutazione positiva ad opera del Dirigente, da effettuarsi sulla scorta di uno schema valutativo elaborato dai Nuclei di valutazione:

02 NOV 2013

la mancata elaborazione di siffatti schema era da addebitarsi all'inerzia di dell'organo regionale;

in ogni caso la valutazione positiva era rappresentata dalla mancata revoca dell'incarico e dalla sua riconferma anche per il 2002;

l'inadempimento datoriale era consistito non soltanto nel mancato sollecito al Nucleo di valutazione affinché elaborasse lo schema di valutazione, ma anche, *"pur posto finalmente in essere lo schema"*, nella mancata attribuzione dell'indennità di risultato agli aventi diritto;

tale inadempienza legittimava la sua pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.,

concludeva pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art. 1226 c.c. o ex art. 432 c.p.c. oltre accessori e spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che resisteva alla domanda attorea, rilevando che, non essendo stato ancora approntato il sistema di valutazione previsto dall'art. 11 CCDI per l'attribuzione del rivendicato trattamento economico accessorio, nulla poteva essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente e rilevando che il petitum risarcitorio era del tutto privo dell'allegazione dei fatti e delle circostanze da cui evincere la probabilità di conseguire la valutazione positiva. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Premesso che tra le parti è pacifico che il ricorrente siano stati titolari, negli anni 2000 e 20001 delle posizioni organizzative indicate in ricorso, osserva il Tribunale che

l'art. 11 CCDI, nell'attribuire ai dipendenti inquadrati nelle posizioni organizzative di livello A, B e C un trattamento accessorio (denominato retribuzione di risultato) pari al 20% della retribuzione di posizione, precisa che esso debba essere assegnato *"previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione"*.

Tale essendo, dunque, il tenore letterale dell'invocato contratto collettivo, osserva il Tribunale che la conformità della valutazione del dirigente di settore al sistema messo a punto dal Nucleo di valutazione (e prima ancora, l'effettiva esistenza di detto sistema di valutazione) costituisce fatto costitutivo del diritto del lavoratore a conseguire la retribuzione di risultato di cui all'art. 11 CCDI e requisito di legittimità del provvedimento attributivo adottato dal dirigente di settore, poiché una valutazione dirigenziale che si discostasse dai criteri elaborati dal Nucleo di valutazione o addirittura posta in essere in totale assenza di questi ultimi, oltre ad essere fonte di responsabilità ex art. 45 comma 4 d.lgs. 165/2001, sarebbe nulla ex art. 1418 c.c. (applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, quale deve essere considerata l'attribuzione di un determinato trattamento stipendiale accessorio) perché contrastante con le norme imperative dettate dall'art. 45 comma 1 d.lgs. 165/2001, laddove demanda alla sola contrattazione collettiva la

determinazione dei trattamenti economici accessori (talché il successivo atto attributivo non può che porsi come mera esecuzione del disposto del contratto collettivo), dall'art. 45 comma 2 d.lgs. 165/2001, posto che la parità di trattamento contrattuale esclude che a taluni dipendenti possa essere attribuito un emolumento stipendiale istituito dalla contrattazione collettiva a condizioni diverse rispetto a quelle da essa previste, dall'art. 7 comma 5 d.lgs. 165/2001, che vieta l'attribuzione di trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni rese (e di conseguenza l'attribuzione di premi di produttività o di risultato a condizioni diverse da quelle dettate dalla fonte di autonomia collettiva che li istituisce) e dall'art. 40 d.lgs. 165/2001 che impone alla P.A. di adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi (con conseguente divieto di disattendere o disapplicarne le clausole).

Ne consegue, dunque, non essendo stato neppure contestata inter partes la mancata adozione da parte della Regione Campania del sistema di valutazione di cui all'art. 11 CCDI, che per espressa previsione contrattuale (art. 8 CCNL 1999) gli enti locali istituiscono (indicativo deontico, devono istituire) posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, da attribuirsi in forza di incarico di durata quinquennale ai dipendenti di qualifica D (art. 9 comma 1 CCNL 1999), i quali saranno soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, il cui positivo superamento costituisce titolo per corresponsione della retribuzione di risultato (art. 9 comma 4 CCNL), che concorre, unitamente a quella di posizione, a comporre il trattamento economico accessorio dei lavoratori inquadrati nella categoria D ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 10 comma 3 CCNL).

Tali essendo, dunque, le principali clausole contrattuali in materia di retribuzione di risultato, osserva in primo luogo il Tribunale che la Regione Campania non nega l'esistenza di un suo obbligo di istituire il sistema di valutazione presupposto imprescindibile per l'erogazione della retribuzione di risultato – e cioè sufficiente, in uno con il costante impiego del modo indicativo (che esprime la cogenza del precetto), con l'effettiva attribuzione delle posizioni organizzative e con la circostanza (incontestata tra le parti) che dal 1.1.2000 i lavoratori non percepirono competenze ed indennità accessorie ma solo la retribuzione di posizione, per ritenere ex art. 1362 c.c. l'immediata precettività delle norme sopra riassunte – ma si limita ad allegare, da un lato, che il contratto collettivo non pone termine all'adempimento.

La tesi è palesemente erronea, sol che si rifletta che in forza l'art. 11 CCDI determinava la misura (pari al 20% della retribuzione di posizione) della retribuzione di risultato, sicché appare conforme alla comune intenzione delle parti, quale oggettivata nel testo negoziale, ed

ad un'esegesi secondo buona fede asserire che l'intento dei contraenti era quello di rendere operante il nuovo sistema retributivo sin dal 1.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che entro questa data (o al più entro il 31.12.2000, dovendo la valutazione essere effettuata a fine anno) doveva essere approntato il sistema valutativo.

Pacifica l'inottemperanza all'obbligazione, osserva il Tribunale che la datrice di lavoro non ha provato ex art. 1218 c.c. l'inimputabilità dell'inadempimento, né in questa sede rileva l'esatta qualificazione giuridica del Nucleo di valutazione (che appunto doveva elaborare i criteri valutativi), essendo comunque tale soggetto ausiliare del debitore ex art. 1228 c.c.

Conseguenza di tale inadempimento, poi, è stata la mancata valutazione dei ricorrenti, sicché essi sono stati privati non della retribuzione di risultato (in ipotesi il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo), ma dell'astratta possibilità di conseguirla, vale a dire della c.d. chance, che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole (Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005 n. 1752).

Tali considerazioni, ovviamente, non sono da sole sufficienti all'accoglimento delle domande subordinate, perché la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato allegghi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e secondo un calcolo delle probabilità, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (ex multis Cass. 2.2.2009 n. 2581; Cass. 23.1.2009 n. 1715; Cass. 18.1.2006 n. 852).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è indubbiamente vero che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, attribuiva ampia discrezionalità al datore di lavoro nell'individuare i criteri in forza dei quali effettuare la valutazione, ma altresì vero che, proprio in ragione della specifica funzione attribuita a detta componente retributiva, componente imprescindibile dei singoli criteri valutativi è il raggiungimento da parte del lavoratore di risultati positivi nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

Operata questa premessa, deve rilevarsi che la mancata revoca ante tempus dell'incarico costituisce presunzione semplice, stante il carattere discrezionale della relativa opzione, di valutazione positiva dell'operato del lavoratore da parte del datore di lavoro, posto che, da un lato, l'accertamento di risultati negativi è ipotesi tipica di revoca anticipata dell'incarico (art. 9 comma 3 CCNL) e, dall'altro, è la stessa contrattazione collettiva a prevedere un'identica procedura – segno palese di identità di funzione – per l'accertamento di risultati negativi ai fini della mancata corresponsione del trattamento accessorio ed ai fini della revoca dell'incarico (art. 9 comma 4 CCNL).

Ulteriore presunzione semplice di positiva valutazione, inoltre, è costituita dal conferimento allo stesso lavoratore di nuovo incarico di posizione organizzativa, perché, da

un lato, sarebbe irrazionale id quod plerumque accidit ritenere che il datore di lavoro conferisca nuove mansioni di responsabilità al lavoratore che già si sia dimostrato inidoneo alle stesse e, dall'altro, è principio generale in materia di pubblico impiego, al quale anche gli enti locali debbono adeguarsi (art. 27 d.lgs. 165/2001), che la valutazione negativa del dirigente determini la revoca (e non certo la riconferma) dell'incarico affidatogli (art. 20 comma 7 d.lgs. 165/2001).

Le considerazioni sin qui svolte, dunque, inducono a ritenere che, in ipotesi tempestivamente istituito lo schema di valutazione, tutti i ricorrenti avrebbero con un rilevante grado di probabilità conseguito una valutazione positiva, sol che si rifletta che la revoca anticipata delle loro posizioni organizzative non è neppure dedotta dalla convenuta e che a tutti fu confermato l'incarico (o assegnato nuovo incarico) alla scadenza naturale del precedente e che parte convenuta neppure allega circostanze fattuali tali da far ipotizzare che i ricorrenti serbarono una condotta lavorativa negligente, inadempiente o inefficiente nel perseguimento dei risultati loro assegnati ovvero che nello svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa il loro rendimento fu in qualche misura non soddisfacente.

Provato così il danno, deve ora procedersi alla liquidazione – necessariamente equitativa – dello stesso. Nell'effettuazione di detto calcolo deve tenersi presente che la retribuzione di risultato è pari al 20% di quella di posizione (art. 11 CCDI) e che, sulla scorta delle considerazioni in precedenza svolte, appare condivisibile la valutazione effettuata dal ricorrente circa la loro possibilità, in misura del 75%, di conseguire il risultato favorevole, sicché il danno risarcibile ben può essere stimato in misura del 75% del trattamento accessorio appetito.

Ne consegue la condanna della Regione Campania – corretti e non contestati i conteggi contenuti nel ricorso – a pagare ai singoli ricorrenti le somme meglio indicate in dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 – tutt'ora applicabile ai rapporti di pubblico impiego (Corte cost. 2.11.2000 n. 459) e la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal giudice delle leggi (Corte cost. 27.3.2003 n. 82) –, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

a) condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di € 1.859,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e

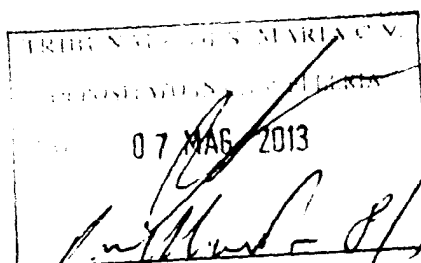
sino al soddisfo:

b) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.642,50, di cui €. 42,50 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.5.2013

Il giudice

V. Y. P. C. N.



R



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. MONACO quale procuratore

S.Maria C.V.08.05.2013

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V.08.05.2013

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Mancini Antonio e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

INFER
la
destin
dell'at

Teresa Lach Von Hohenfrieser

28 NOV 2013

DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav.-
Numero 5986/2009
Dipendente Mancini Antonio
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.600,00
CPA	4%	1.600,00	64,00
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
			2.030,08
Spese vive			42,50
Totale fattura			2.072,58
Ritenuta	20%	1.600,00	320,00
Totale da pagare			1.752,58